

Procedura aperta tramite piattaforma telematica SINTEL per l'

**AFFIDAMENTO DI SERVIZI SANITARI NELLE LOCALITÀ
BALNEARI DELL'AZIENDA U.L.S.S. N. 4 VENETO ORIENTALE.**

Numero gara S.I.M.O.G. 8909791

C.I.G. 9613723730

**CAPITOLATO D'ONERI
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA**

Indice generale

ART. 1.....	3
Oggetto del servizio.....	3
ART. 2.....	4
Durata dell'appalto.....	4
ART. 3.....	4
Valore dell'appalto.....	4
ART. 4.....	4
Opzioni e rinnovi.....	4
ART. 5.....	6
Clausola sociale e obblighi dell'aggiudicatario nei confronti del personale impiegato nel servizio.....	6
ART. 6.....	7
Garanzie assicurative.....	7
ART. 7.....	8
Risoluzione del contratto.....	8
ART. 8.....	9
Sistema di monitoraggio e controllo.....	9
ART. 9.....	14
Inadempimenti e penali.....	14
ART. 10.....	17
Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali.....	17
ART. 11.....	17
Osservanza della legislazione sulla sicurezza.....	17
ART. 12.....	19
Scioperi e cause di forza maggiore.....	19
ART. 13.....	19
Cauzione definitiva.....	19
ART. 14.....	20
Pagamenti.....	20
ART. 15.....	22
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.....	22
ART. 16.....	22
ART. 17.....	23
Trattamento dei dati.....	23
ART. 18.....	23
Responsabile esterno del trattamento dei dati.....	23
ART. 19.....	25
Obblighi previsti dal codice di condotta dei dipendenti pubblici, di cui.....	25
al d.p.r. 62/2013.....	25
ART. 20.....	25
Obblighi di cui all'art. 53, comma 16 ter D. Lgs. n. 165/2001 "incompatibilità ex dipendenti della pubblica amministrazione".....	25
ART. 21.....	26
Obbligo di osservanza dei protocolli di legalità e dei patti di integrità.....	26
ART. 22.....	27
Stipulazione del contratto.....	27
ART. 23.....	27
Spese contrattuali, imposte e tasse.....	27
ART. 24.....	27
Recesso unilaterale.....	27
ART. 25.....	27
Foro esclusivo.....	27
ART. 26.....	28
Norme e condizioni finali.....	28

ART. 1
Oggetto del servizio

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento di servizi sanitari relativi a prestazioni mediche, infermieristiche, assistenza di sala, OSS e alla fornitura di ambulanza con autista, secondo il prospetto che segue:

LOTTO	LOCALITÀ	DESCRIZIONE SERVIZI	INDIRIZZO
Lotto 1	Punto di primo intervento (di seguito anche PPI) di Caorle (VE)	Servizi sanitari (assistenza medica e infermieristica) e servizi di trasporto in ambulanza	Via Riva dei Bragozzi, 138 Caorle (VE)
	Punto di primo intervento di Bibione (VE)		Via Maya, 1 San Michele al Tagliamento (VE)
	Postazione di Eraclea Mare (VE)	Servizi sanitari di assistenza infermieristica e servizi di trasporto in ambulanza	Via Dancalia, 66 Eraclea (VE)
	Presidio ospedaliero di Jesolo (VE)	Servizi sanitari (assistenza medica, infermieristica, OSS, assistenza di sala) e servizi di trasporto in ambulanza	Via Levantina, 104 Jesolo (VE)
Servizio opzionale A)	Presidio ospedaliero di Jesolo (VE)	Servizi sanitari (assistenza medica specialistica) presso PO Jesolo	Via Levantina, 104 Jesolo (VE)
Servizio opzionale B)	Varie sedi dettagliate nel capitolato specifico	Assistenza primaria turistica diurna e Guardia medica turistica notturna	Vari indirizzi delle sedi dettagliate nel capitolato specifico

La scelta di individuare un unico lotto, anziché più lotti per ogni singolo Punto di Primo Intervento è stata determinata, in particolare, dalla natura dei servizi in appalto.

Si evidenzia infatti che tali servizi fanno parte integrante della rete SUEM-118 provinciale e si caratterizzano per l'interoperabilità tra apparecchiature ed attività fornite nelle diverse sedi dei Punti di Primo Intervento. La frammentazione del servizio fra operatori economici diversi nell'ambito dell'area del litorale, che si potrebbe determinare potenzialmente con la suddivisione in più lotti, comporterebbe per l'Amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi nella gestione delle diverse sedi nell'ambito della stessa rete coordinata dal SUEM-118 provinciale.

Per la descrizione nel dettaglio, della tipologia e la modulazione dei servizi si rinvia al Capitolato tecnico – prestazionale.

quanto riguarda il Punto di Primo Intervento di Cavallino Treporti, questo è attualmente gestito in regime di Convenzione ex artt. 56 e 57 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.) e, pertanto, non è oggetto del presente appalto.

ART. 2
Durata dell'appalto

La durata dell'appalto, escluse eventuali opzioni, è di 36 mesi, decorrenti dalla data di effettivo avvio del servizio stabilita nel contratto o nel verbale di esecuzione anticipata in via d'urgenza. È fatta salva la facoltà di esercizio delle eventuali opzioni di rinnovo per ulteriori 24 mesi o proroga di seguito previste.

ART. 3
Valore dell'appalto

Il valore dell'appalto, stimato ai sensi dell'art. 35, comma 4, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è pari a complessivi € 37.044.936,76 (al netto dell'onere dell'I.V.A.), come indicato nell'**Allegato 1** al presente Capitolato.

ART. 4
Opzioni e rinnovi

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per la durata pari a 24 mesi, per un importo complessivo di € 10.248.445,08, al netto dell'I.V.A. se dovuta e/o altre imposte o contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze ed esclusi gli eventuali servizi opzionali. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

L'Azienda U.L.S.S. n. 4 si riserva, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del del d.lgs. 50/2016, di attivare, nel corso dell'esecuzione del contratto, i seguenti servizi opzionali:

- **Servizio opzionale A)** del Lotto 1 "Prestazioni mediche specialistiche presso PO Jesolo", per l'importo complessivo comprensivo delle opzioni quantitative e temporali di € 2.125.200,00;
- **Servizio opzionale B)** del Lotto 1 "Assistenza primaria turistica diurna e Guardia medica turistica notturna", per l'importo complessivo comprensivo delle opzioni quantitative e temporali di € 1.099.868,00.

L'Azienda U.L.S.S. si riserva, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del d.lgs. 50/2016, il diritto di:

- aumentare le prestazioni fino ad un massimo del 10%, qualora si rilevi un aumento dei fabbisogni per far fronte a sopravvenute esigenze organizzative aziendali, fino a concorrenza di un importo pari a € 2.818.322,40, al netto dell'onere dell'I.V.A. se dovuta e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, alle stesse condizioni previste nel contratto originario;
- estendere il servizio di ambulanza di emergenza, completa di equipaggio, qualora si verificassero circostanze di estrema urgenza e nel rispetto della DGR n. 614/2019 e della DGR n. 870/2022, per un ulteriore 10% anche presso le Unità Operative di Pronto Soccorso del P.O.

di San Donà e del P.O.di Portogruaro, fino a concorrenza di un importo pari a € 2.818.322,40, al netto dell'onere dell'I.V.A. se dovuta e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

Inoltre, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, l'Azienda U.L.S.S. si riserva il diritto di diminuire le prestazioni fino a concorrenza del 50% dei servizi sanitari presso il PPI Avanzato di Jesolo, alle stesse condizioni previste nel contratto originario, qualora in corso di esecuzione si renda necessario rimodulare le prestazioni a seguito di espletamento di pubblici concorsi, di nuove-sopravvenute disposizioni nazionali e/o regionali che impongano una diversa organizzazione del servizio, ovvero per l'attivazione di equivalente o complementare servizio a seguito di gara regionale centralizzata o si configurino altre fattispecie che comportino la necessità di riorganizzare il servizio a livello aziendale.

In tutti i casi sopraelencati, l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 12 del Codice.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice.

Infine, a partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi potranno essere aggiornati ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), in aumento o in diminuzione, su richiesta della ditta aggiudicataria o dell'Azienda sanitaria, sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC oppure, qualora suddetti dati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice ISTAT (per le famiglie di operai e impiegati "FOI") disponibile al momento della richiesta e il valore dell'indice ISTAT (per le famiglie di operai e impiegati "FOI") corrispondente al mese ed anno immediatamente precedenti.

La revisione dei prezzi potrà essere riconosciuta se le variazioni accertate, con riferimento ai prezzi del mese e dell'anno immediatamente precedenti, risultassero superiori al 5% rispetto al prezzo originario, per la parte eccedente detta percentuale.

In ogni caso nella richiesta di revisione dei prezzi in aumento, la ditta appaltatrice dovrà esibire la prova della variazione dei costi, allegando all'istanza adeguata documentazione, eventuale dichiarazione dei fornitori o altri mezzi di prova che dimostrino l'effettiva incidenza delle variazioni in parola sulle singole voci di costo dell'offerta presentata in fase di gara, tali da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale.

Le voci di costo oggetto di rinegoziazione devono essere collegate ad avvenimenti straordinari e imprevedibili e non devono comprendere il costo del personale che deve rispettare CCNL e le tabelle ministeriali in vigore e che non si intende imprevedibile.

La revisione dei prezzi potrà essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

ART. 5

Clausola sociale e obblighi dell'aggiudicatario nei confronti del personale impiegato nel servizio

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, al presente contratto si applica la clausola sociale di riassorbimento del personale dell'appaltatore uscente, in armonia con l'organizzazione aziendale prescelta dalla ditta e nella misura e nei limiti in cui detto riassorbimento sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del contratto

oggetto del presente appalto e con la pianificazione e organizzazione definita dal nuovo aggiudicatario.

Nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva vigente.

Detta clausola dovrà essere sottoscritta in sede di produzione di offerta economica per la procedura d'appalto in oggetto, in applicazione dell'art. 100, comma 2, del D.lgs. 50/2016.

La stazione appaltante sarà estranea dalla concreta applicazione della clausola in oggetto e non provvederà al rilascio di valutazioni e certificazioni preordinate all'applicazione della presente clausola. Le valutazioni necessarie alla concreta applicazione sono di esclusiva competenza dell'appaltatore subentrante. Allo scopo di consentire ai concorrenti di conoscere i dati del personale da assorbire, di seguito si indicano i dati relativi al personale utilizzato nel contratto in corso di esecuzione e forniti dall'appaltatore uscente.

Numero unità FTE	Qualifica	Livello contrattuale	Monte ore/settimanale	Scatti di anzianità	Tipo di rapporto	CCNL impiegato
1	Autista soccorritore	C1	38	1	Tempo indeterminato	Cooperative Sociali
1	Autista soccorritore	C1	38		Tempo determinato	Cooperative Sociali
1	Autista soccorritore	C1	38		Tempo indeterminato	Cooperative Sociali
1	Autista soccorritore	C1	38		Tempo indeterminato	Cooperative Sociali
0,79	Autista soccorritore	C1	30		Tempo indeterminato	Cooperative Sociali
1	Autista soccorritore	C1	38		Tempo indeterminato	Cooperative Sociali
1	Autista soccorritore	C1	38		Tempo indeterminato	Cooperative Sociali
1	Autista soccorritore	C1	38		Tempo indeterminato	Cooperative Sociali
1	Autista soccorritore	C1	38	1	Tempo indeterminato	Cooperative Sociali
1	Autista soccorritore	C1	38	1	Tempo indeterminato	Cooperative Sociali
1	Autista soccorritore	C1	38	3	Tempo indeterminato	Cooperative Sociali
1	Autista soccorritore	C1	38		Tempo determinato	Cooperative Sociali
1	Autista soccorritore	C1	38	1	Tempo indeterminato	Cooperative Sociali
0,26	Autista soccorritore	C1	10		Tempo indeterminato	Cooperative Sociali
1	Autista soccorritore	C1	38		Tempo indeterminato	Cooperative Sociali
1	Autista soccorritore	C1	38	3	Tempo indeterminato	Cooperative Sociali
1	Autista soccorritore	C1	38		Tempo indeterminato	Cooperative Sociali
1	Autista soccorritore	C1	38		Tempo indeterminato	Cooperative Sociali
1	Autista soccorritore	C1	38	3	Tempo indeterminato	Cooperative Sociali

La ditta si impegna a rispettare le previsioni del progetto di assorbimento presentato in sede di gara.

L'Azienda ULSS si riserva di verificarne e monitorarne periodicamente l'osservanza.
L'affidatario si impegna a mettere a disposizione tali dati, a richiesta della stazione appaltante, a conclusione del contratto in corso ed in ogni caso, al momento dell'avvio della nuova gara.

ART. 6

Garanzie assicurative

L'appaltatore risponderà direttamente dei danni provocati alle persone, alle cose, alle strutture interessate, ed a terzi (cose e/o persone) comunque provocati nell'esecuzione del presente appalto che possano derivare da fatto proprio, dal personale o da chiunque chiamato a collaborare.

L'Azienda U.L.S.S. n. 4 sarà esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale di cui si avvarrà l'appaltatore nell'esecuzione del contratto.

Nelle polizze assicurative dovranno essere specificati eventuali scoperti/franchigie che saranno a carico, esclusivamente, dell'appaltatore e non potranno essere in alcun modo opponibili alla stazione appaltante. Le polizze assicurative (RCT, RCO e RCA) dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- garanzia per il risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti cagionati all'Azienda ULSS n. 4, connessi all'esecuzione del servizio;
- garanzia per il risarcimento dei danni a terzi derivanti dalle responsabilità dell'appaltatore e di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche di cui si avvalga;
- garanzia di responsabilità verso il personale dell'appaltatore relativa, in particolare, agli infortuni sul lavoro, ivi comprese la garanzia per viaggi effettuati con qualsiasi mezzo di trasporto del proprio personale, malattie professionali ecc.
- garanzia RCA per ciascuno dei mezzi impiegati per i servizi in questione.

Per ciascuna delle garanzie sopra indicate la copertura assicurativa dovrà prevedere un massimale non inferiore a € 5.000.000,00, con esclusione della copertura RC Auto che dovrà prevedere, per ciascun mezzo, un massimale non inferiore a € 7.750.000,00 per sinistro, con il limite per sinistro, non inferiore ad € 6.450.000,00 per danni a persone e a € 1.300.000,00 per danni a cose.

L'appaltatore, prima di iniziare il servizio, dovrà produrre copia di dette polizze di durata corrispondente al vincolo contrattuale, unitamente alle quietanze di pagamento del premio, che dovranno essere presentate all'azienda ULSS n. 4 con la periodicità prevista dalle polizze stesse onde verificare il permanere della validità dei contratti di assicurazione per tutta la durata del servizio.

La stazione appaltante potrà risolvere il contratto in caso di mancata stipulazione delle polizze, di non conformità delle stesse rispetto a quanto stabilito nel presente articolo o di mancato pagamento dei premi, tale da pregiudicare l'efficacia della copertura assicurativa (clausola risolutiva espressa, art. 1456 del codice civile).

È obbligo della Ditta aggiudicataria provvedere alla raccolta, verifica di conformità e consegna all'Azienda U.L.S.S. n. 4 delle polizze RC Professionale dei singoli medici e infermieri che dovranno essere stipulate con primaria compagnia di assicurazione autorizzata dall'IVASS all'esercizio del ramo RC e regolarmente operante alla data del presente affidamento, con massimale (che non preveda sotto limiti di sorta) per sinistro non inferiore rispettivamente a € 1.500.000,00 per i medici e a € 500.000,00 per gli infermieri, che dovranno impegnarsi a

mantenere la copertura assicurativa per tutta la durata del servizio. La previsione di eventuali franchigie e/o scoperti sarà a carico esclusivamente del sanitario, ovvero, in via residuale, alla ditta aggiudicataria e non potrà essere in alcun modo opponibile alla stazione appaltante. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 comma terzo della Legge 24/2017, dovrà essere garantita l'efficacia/operatività delle menzionate coperture assicurative di RC professionale per un periodo di almeno 5 anni decorrenti dalla data di scadenza dell'appalto.

ART. 7

Risoluzione del contratto

L'Azienda U.L.S.S., in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scritte. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 codice civile).

L'Azienda ULSS potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 codice civile e previa comunicazione scritta al fornitore, da effettuarsi a mezzo PEC, risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi:

- in caso di frode, grave irregolarità nell'esecuzione del contratto costituita da grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- in caso di commissione di uno dei reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per i quali sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato o nella situazione di intervenuto provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia;
- nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto;
- nel caso di applicazione di penali per un ammontare complessivo pari al 10% dell'importo netto contrattuale;
- nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara;
- in caso di perdita, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal Capitolato, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica;
- in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati;
- in caso in cui le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.;
- nel caso in cui venga attivato analogo servizio a seguito di procedura di gara regionale centralizzata;
- nel caso in cui l'Azienda U.L.S.S. si renda autonoma nella gestione del servizio, grazie al reclutamento di nuovo personale sanitario a seguito di selezioni ad evidenza pubblica o per riorganizzazione dello stesso;
- negli altri casi previsti dal presente Capitolato.

Si prevede altresì la facoltà di risoluzione anticipata, in tutto o in parte del contratto, nel caso in cui a seguito di esperimento di pubblici concorsi sia possibile assumere personale medico, infermieristico, OSS, e quindi internalizzare nuovamente tutto il servizio, ovvero in caso di riorganizzazione dell'attività.

Con riferimento al PPI di Jesolo, dopo il secondo anno di vigenza contrattuale, l'Azienda ULSS si riserva il diritto di risolvere il contratto qualora si renda autonoma nella gestione del servizio, grazie al reclutamento di nuovo personale sanitario a seguito di selezioni ad evidenza pubblica o per riorganizzazione dello stesso.

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per l'Azienda U.L.S.S. il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno alla Ditta inadempiente. Alla Ditta inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda U.L.S.S. rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti della Ditta, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta alla Ditta inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di risoluzione e di recesso del contratto.

ART. 8

Sistema di monitoraggio e controllo

Al fine di garantire una efficiente ed efficace esecuzione delle attività disciplinate nel Capitolato tecnico – prestazionale la Committente, adotterà un modello di monitoraggio e controllo per la Governance del servizio basato su elementi oggettivi di verifica, nel rispetto di quanto previsto dalla documentazione di gara; obiettivo principale di tale attività è pertanto quello di monitorare, in collaborazione con l'Aggiudicataria, l'esecuzione del servizio, in modo da identificare e prevenire, laddove possibile, rischi e criticità, anche adottando potenziali azioni correttive volte a rimettere il servizio in linea con la prestazione richiesta.

Entro 30 giorni dall'avvio del servizio verrà pertanto concordato tra le parti un "*protocollo comune di monitoraggio*" in cui saranno riportate e disciplinare in modo compiuto, le modalità di controllo e di livelli di qualità attesi, di cui si fornisce indicazione nella disciplina di seguito riportata, eventualmente integrata con quanto previsto dall'Aggiudicataria nella propria offerta di gara.

Nel periodo intercorrente tra l'avvio del contratto e l'implementazione formale dei controlli, la Committente fa salva ogni sua facoltà di verifica e contestazione delle "non conformità" e delle irregolarità che dovessero presentarsi nello sviluppo delle attività.

L'avvio del servizio dovrà essere sancito da apposito verbale redatto e sottoscritto congiuntamente tra le parti.

8.1.

Descrizione generale del sistema di controllo e monitoraggio

Il sistema di monitoraggio deve garantire sia la facoltà di monitorare la prestazione resa, sia l'osservazione e la misurazione della stessa, identificando gli scostamenti rispetto a quanto dovuto.

Lo scopo e la finalità di tale sistema risultano perciò duplici: verifica del servizio reso e indicazione delle azioni di miglioramento da applicare.

Più precisamente, il sistema di monitoraggio e controllo adottato dall'Azienda ha per oggetto le seguenti attività:

- Verifica dei requisiti essenziali del servizio reso;
- Verifica della performance del servizio;
- Indagine di customer satisfaction dei destinatari del servizio;
- Esecuzione di audit del sistema (residuale);
- Verifica e gestione delle Non Conformità mediante un sistema di monitoraggio non programmato.

8.2.

Revisione del sistema di monitoraggio e controllo

La revisione del sistema di monitoraggio è un processo volto a rivedere e aggiornare l'intero sistema di controllo, allo scopo di adottare eventuali elementi migliorativi nel rispetto del principio di ottimizzazione dei costi del monitoraggio e tenendo in considerazione l'efficacia dei controlli.

Viene previsto, in tal senso, un periodo massimo di 6 mesi di sperimentazione del modello di monitoraggio. Al termine di questo periodo di test (start up), verranno implementate eventuali modifiche volte a rendere i controlli efficaci e efficienti.

Detto periodo di sperimentazione non esclude la possibilità di adozione di piani di miglioramento del servizio e di eventuali penali, laddove previste dal presente Capitolato di gara.

8.3.

Verifica e monitoraggio dei requisiti essenziali del Servizio

I controlli dei requisiti consistono nella Verifica degli Elementi Essenziali, Minimi di Servizio con l'obiettivo di valutare la loro rispondenza a quanto dichiarato e/o previsto. Gli stessi rispondono ad una logica di valutazione binaria "on/off", non prevedendo, per loro stessa natura, valutazioni afferenti al livello di qualità erogato.

Come premesso, gli elementi a seguito riportati verranno sviluppati ed eventualmente integrati "protocollo comune di monitoraggio"

A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Azienda per mezzo dei suoi referenti ed in presenza (non vincolante) della Aggiudicataria, ha la facoltà di controllo su:

-
- Rispetto dei tempi di attivazione del servizio (anche per servizi opzionali)
 - Rispetto delle modalità organizzative indicate dalla Committente (per sede, periodo, fasce orarie/n. e tipologia di FTE indicate, tipologia di servizio) a garanzia di un servizio senza soluzione di continuità
 - Rispetto degli obblighi di comunicazione circa il personale impiegato, sia in fase di avvio (15 gg prima dell'avvio consegna dell'elenco personale, curricula, polizze assicurative...) che la fase di esecuzione del servizio, nel caso di successive sostituzioni entro i tempi indicati in Capitolato di gara
 - Individuazione e comunicazione del nominativo di un coordinatore infermieristico e di un referente Medico alla Committente con reperibilità nelle fasce orarie previste dal Capitolato tecnico-prestazionale;
 - Invio al DEC del prospetto di turnazione entro e non oltre il 15 del mese precedente (o il 20 in caso di sua revisione) a quello di riferimento
 - Rispetto delle caratteristiche previste dal capitolato di gara per ciascuna figura professionale impiegata nel servizio (personale medico, infermieristico e O.S.S.), anche per le figure professionali individuate per il servizio opzionale
 - Verifica dell'appropriatezza dell'attività di emergenza-urgenza in riferimento alle linee guida declinate nei corsi di riferimento di cui all'allegato B della DGR n. 1515/2015;
 - Verifica appropriatezza dei codici di gravità attribuiti agli utenti durante la funzione del triage;
 - Rispetto delle procedure aziendali di natura clinica ed amministrativa previste dalla Committente;
 - Rispetto delle normative e regolamenti relative al personale impiegato;
 - Rispetto di tutte le caratteristiche indicate dal capitolato per i mezzi impiegati nell'esecuzione del servizio comprensive delle dotazioni specificatamente indicate;
 - Rispetto degli adempimenti di carattere amministrativo (polizze assicurative, manutenzione, revisione veicolo...) per ogni mezzo in dotazione;
 - Rispetto di ogni altro onere spettante all' Aggiudicataria secondo le previsioni del presente capitolato di gara e descritte in Offerta da parte della medesima

La frequenza dei controlli sarà determinata dall'Azienda una volta avviato il servizio.

Gli esiti dei controlli verranno annotati su appositi verbali sottoscritti dai responsabili delegati al controllo dell'Azienda e dal referente della Ditta, i quali, a rilevazione avvenuta, porranno la propria firma congiuntamente avvalorandone il risultato. Eventuali anomalie che non fossero prontamente risolte verranno segnalate all'ufficio amministrativo competente per la formale contestazione e l'eventuale applicazione delle penali secondo indicazioni di Capitolato di Gara

8.4.

Monitoraggio dei livelli di qualità del servizio (SLA)

Il monitoraggio del livello del Servizio consiste nella verifica del risultato del servizio, secondo logiche di campionamento, nel rispetto di quanto stabilito nel presente documento.

L'attività di monitoraggio di risultato del servizio ha lo scopo di valutare la bontà dell'andamento del processo di erogazione dello stesso, attraverso l'analisi di specifici indicatori.

Ciò può condurre a diverse soglie di accettazione:

- prestazione conforme al servizio richiesto
- prestazione conforme al servizio richiesto ma da migliorare - prestazione da rifiutarsi.

In questo modo è possibile accertare la capacità della Ditta di rispettare il livello del servizio richiesto, oltre che di comprendere la capacità del fornitore di attivare azioni di miglioramento nel caso gli indicatori evidenzino performance sotto la soglia.

L'attività verrà condotta attraverso degli strumenti di valutazione oggettiva per le varie sedi di verifica, nei giorni stabiliti per i controlli.

Si riportano a seguito i principali indicatori che la Committente verificherà nel corso dell'esecuzione del servizio:

- in merito alla gestione del "rischio clinico", numero di "Incident reporting" segnalati: si individua un numero minimo delle segnalazioni pari ad almeno 6 eventi nell'arco del semestre
- in merito alla gestione del "rischio clinico", in caso di "Incident reporting" accertati: partecipazione da parte dell'Aggiudicataria ad almeno 90 percentile di incontri di audit, organizzati per la gestione dei piani di miglioramento e risoluzione dell'evento accertato;
- tempi di attesa presso i PPI: rispetto dei tempi di attesa previsti dall'allegato a dgr nr. 1035 del 12 luglio 2019, per almeno il 90% degli accessi ai PPI, su base giornaliera
- % di abbandoni da parte degli utenti che accedono al servizio, inferiore all'80% rispetto agli accessi su base giornaliera

Qualora le percentuali sopra descritte non venissero rispettate da parte della dall'Aggiudicataria, la Committente ne darà evidenza oggettiva alla stessa e si procederà con le necessarie segnalazioni come a seguito indicato. Le parti dovranno concordare le opportune azioni di miglioramento da adottarsi per garantire i livelli di servizio richiesti.

8.5.

Monitoraggio CUSTOMER SATISFACTION

Il monitoraggio della Customer Satisfaction, viene eseguito sui destinatari del Servizio reso secondo degli strumenti ad hoc (es: questionario di rilevazione)

Tale attività si articola in diverse fasi:

- fase preparatoria consistente nella definizione degli obiettivi dell'indagine;

-
- fase di individuazione, classificazione e stratificazione dei clienti "tipo" consistente nell'analisi degli utenti (in relazione alle loro caratteristiche) e nella conseguente suddivisione degli stessi in famiglie;
 - fase di definizione degli strumenti (questionari, istruzioni per le interviste, focus group, ecc.) e delle tecniche per l'analisi consistente nell'individuazione delle modalità di campionamento di ogni famiglia "tipo" precedentemente individuata, nonché nella scelta degli strumenti e delle tecniche di analisi;
 - fase di pianificazione ed esecuzione dell'indagine;
 - fase conclusiva: rappresentata dall'analisi ed interpretazione dei dati raccolti, con conseguente impostazione di un piano di miglioramento;

Tale monitoraggio viene eseguito con cadenza annuale o diversamente determinata in fase di avvio e il punteggio per ogni domanda/item di valutazione sarà espresso in centesimi. L'esito dell'analisi dei dati dell'indagine è a carico dell'Azienda, che presenterà i dati al Fornitore. Quest'ultimo, entro 30 gg dalla presentazione dei dati, sviluppa e fa approvare dall'Azienda il piano di miglioramento per quegli aspetti del servizio carenti e/o da migliorare.

8.6.

Esecuzione di audit del processo (residuale)

L' esecuzione di audit, ovvero di verifiche ispettive sui sistemi di gestione, ha la finalità di valutare lo stato di conformità del sistema di gestione dell'organizzazione e l'attuazione dei processi rispetto ai requisiti contrattuali.

Tali audit consentono, perciò, di valutare la capacità del sistema di gestione del fornitore di:

- gestire il processo conformemente ai requisiti contrattuali;
- valutare le modalità di esecuzione del processo;
- valutare l'avanzamento delle azioni di miglioramento condivise a seguito delle analisi dei dati di performance e della Customer Satisfaction.

Al fine di valutare lo stato di conformità del sistema di gestione dell'organizzazione e l'attuazione dei processi rispetto ai requisiti contrattuali, l'Azienda si riserva la possibilità di eseguire degli audit di sistema programmati. La programmazione degli audit, conformemente alla norma ISO 19.011, verrà definita in fase di avvio del servizio. Il team di audit sarà definito dall'Azienda.

8.7.

Verifica e gestione delle Non Conformità mediante un sistema di monitoraggio non programmato

L'attività di verifica sopra descritta, che sarà implementata in contraddittorio tra le parti e oggetto di programmazione tra le stesse, non esclude il monitoraggio e la gestione delle singole non conformità, che dovessero emergere nel corso dell'esecuzione del servizio; I

'Azienda ha pertanto la facoltà di organizzare ed implementare un sistema di gestione delle non conformità del Servizio con lo scopo di monitorare, analizzare e condividere con la ditta tutte quelle casistiche di non conformità/anomalie riscontrate puntualmente dagli operatori e personale dall'Azienda in relazione al servizio offerto dalla Ditta Aggiudicataria.

Tale attività risulta complementare a quella di monitoraggio sopra descritta e gestita in partnership con il fornitore permettendo agli operatori aziendali e ad ogni soggetto coinvolto nella gestione del servizio, di rilevare, e segnalare al DEC quelle anomalie che sfuggono al controllo a campione

Stante l'impossibilità da parte del Fornitore di presenziare direttamente all'attività sopra descritta, le non conformità rilevate verranno segnalate e possibilmente documentate (fotografie, intervento del Fornitore per accertamento di Non Conformità).

Sarà compito del DEC, condividere con il fornitore le anomalie e non conformità di maggior rilievo, che possono interferire con la corretta gestione delle attività.

Se necessario, saranno adottate le opportune azioni di miglioramento e le penali dettate dal Capitolato di Gara.

Per la disciplina relativa ad inadempimenti e penali, si rinvia a quanto a seguito descritto.

ART. 9

Inadempimenti e penali

Poiché i Servizi disciplinati nel Capitolato tecnico – prestazionale sono da ritenersi di pubblica utilità, l'Appaltatore, per nessuna ragione, può sospenderli, effettuarli in maniera difforme da quanto stabilito, eseguirli in ritardo

In caso di contestazione dell'inadempimento, rilevati in seguito all'implementazione delle attività di verifica descritte, l'aggiudicatario dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, all'Azienda, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Azienda nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del D.E.C. o del personale competente dallo stesso individuato a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al fornitore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La ditta aggiudicataria rimane tuttavia tenuta a definire ed implementare tutte le azioni di miglioramento necessarie per garantire la corretta esecuzione del servizio, con particolare riferimento al raggiungimento degli SLA sopra descritti.

Il fornitore dovrà prendere atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste nel presente capitolato non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni, ai sensi dell'art. 1382 c.c., nonché la risoluzione anche di diritto del contratto, nell'ipotesi di grave e/o reiterato inadempimento.

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente capitolato non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Nello specifico per quanto concerne il computo delle penali l'Azienda Sanitaria potrà applicare al fornitore penali sino a concorrenza della misura massima giornaliera compresa tra 0,3 per mille e 1 per mille dell'importo netto contrattuale, fino ad un massimo pari al 10% del corrispettivo del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 113 bis Codice Appalti.

In tal caso l'Azienda potrà avvalersi della cauzione definitiva o alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente capitolato non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Casi specifici.

Al fine di disciplinare alcune fattispecie di particolare rilievo per l'Azienda U.L.S.S., a titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano qui di seguito alcuni possibili inadempimenti e relativa penali.

Eccesso di rilievi sull'obiettivo

Ai fini dell'applicazione della presente penale verranno conteggiati i rilievi afferenti al servizio oggetto del presente capitolato nonché gli inadempimenti afferenti agli obblighi contrattuali non adempiuti nei tempi e nei modi stabiliti dal capitolato e/o dal progetto offerto. Verranno considerati i rilievi formulati per iscritto nel semestre precedente e verrà attivata l'applicazione della penale qualora i rilievi mossi siano uguali o superiori a 4.

Superato tale valore inteso come soglia, l'Azienda Ulss si riserva di applicare una penale pari a € 500,00 per ogni violazione.

Slittamento dell'avvio

In caso di mancato rispetto dell'avvio del contratto si riserva di applicare una penale di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo. In tal caso l'Azienda Ulss si riserva di addebitare i maggiori costi causati dalla risoluzione in colpa, pari alla differenza contrattuale per un semestre di attività, fatte salve le penali già addebitate nonché i maggiori danni.

Mancato invio di comunicazioni relative al personale impiegato

Per il mancato invio, nei termini indicati nel capitolato speciale, dell'elenco del personale impiegato sarà applicata la penale di di € 1.100,00 per ogni violazione.

Mancata ottemperanza alle procedure aziendali di natura clinica e/o amministrativa

Ai fini dell'applicazione della presente penale verranno valutate le segnalazioni sul mancato rispetto dei protocolli Aziendali applicati dalla stazione appaltante (ad esempio la partecipazione agli audit di rischio clinico, l'attuazione delle azioni di miglioramento previste in seguito ad audit, la mancata effettuazione di segnalazioni all'AIFA qualora previsto, la mancata segnalazione di patologie in cui vi sia l'obbligo di notifica, protocolli di centralizzazione, comportamento clinico non adeguato all'ambito lavorativo, mancata partecipazione alle riunioni indette dal Direttore di Dipartimento o della UOSD, mancato rispetto delle disposizioni date dagli stessi o dall'Azienda, non conoscenza delle procedure e dei protocolli aziendali qualora

interpellati. L'Azienda Ulss si riserva di applicare una penale pari a € 2.000,00 per ogni segnalazione.

Tale penale sarà applicata anche nel caso in cui non vi sia il rispetto del 100% dei referti firmati digitalmente.. È infatti indispensabile che la totalità dei referti sia digitalmente firmata.

Mancato rispetto del segreto d'ufficio e delle norme di tutela della privacy

Trattandosi di un requisito essenziale per l'espletamento del servizio, alla segnalazione del verificarsi del mancato rispetto del segreto, mediante comunicazione scritta, l'Azienda Ulss chiederà l'immediato allontanamento della persona e la sua sostituzione. L'Azienda Ulss si riserva di applicare una penale di € 500,00.

Mancata reperibilità del coordinatore nelle fasce orarie indicate

Ai fini dell'applicazione della presente penale verranno considerate le segnalazioni di mancata reperibilità effettuate dal personale dell'Amministrazione per ogni giorno del servizio.

Per ogni segnalazione a partire dalla seconda, l'Azienda Ulss si riserva di applicare una penale pari ad € 1.100,00.

Interruzione del servizio, violazioni relative a scioperi e cause di forza maggiore

Ai fini dell'applicazione della presente penale verranno considerate le segnalazioni di disservizio effettuate dal personale Aziendale. Per ogni segnalazione l'Azienda Ulss si riserva di applicare una penale pari a € 2.500,00 .

Turn-over del personale

Ai fini dell'applicazione della presente penale verrà considerato il numero delle sostituzioni di personale effettuate su iniziativa del fornitore nel semestre precedente la rilevazione, per i servizi annuali, mentre nel bimestre precedente per i servizi stagionali. Per ogni sostituzione di personale l'Azienda Ulss si riserva di applicare una penale pari a € 500,00, per ogni sostituzione, senza l'autorizzazione dell'Azienda.

Non comporteranno l'applicazione di penali:

- eventuali sostituzioni finalizzate ad un miglior funzionamento dei servizi/attività, purché preventivamente condivise e approvate dal Direttore dell'esecuzione del contratto; tali sostituzioni saranno conteggiate ma non contribuiscono al mancato raggiungimento del valore soglia;
- eventuali sostituzioni operate a fronte di dimissioni/licenziamenti, ovvero cause di impossibilità non programmabili, di risorse impegnate nell'erogazione del servizio saranno conteggiate, ma non contribuiscono al mancato raggiungimento del valore soglia purché sia rispettata almeno una delle seguenti condizioni:
- ciascuna sostituzione deve essere preventivamente condivisa e concordata con il referente dell'Amministrazione;
- ciascuna dimissione che sia opportunamente documentata.

Mancata ottemperanza delle disposizioni del progetto di manutenzione, sanificazione e sostituzione dei mezzi

Ai fini dell'applicazione della presente penale verrà considerata la segnalazione di disservizio effettuata dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Quale valore soglia per l'applicazione della penale verrà considerato n. 2 segnalazioni di disservizio in un mese.

Superato tale valore inteso come soglia, l'Azienda Ulss si riserva di applicare una penale pari a € 1.000,00.

Agli importi delle penalità sopra indicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da:

- maggiori spese per acquisti sul libero mercato;
- maggiore costo derivante all'aggiudicazione all'Impresa che segue in graduatoria;
- oneri di natura organizzativa;
- danni di immagine all'esterno della qualità dei servizi forniti dal committente.

Nel caso di accertate gravi violazioni della disciplina in materia di lavoro nonché tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, l'Azienda Ulss provvederà alla segnalazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione al disposto dell'art. 5 della legge 3 Agosto 2007, n. 123.

Per i casi non specificamente previsti, l'importo della penale verrà determinato desumendolo e ragguagliando alla violazione più assimilabile.

ART. 10

Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nel precedente articolo, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dall'Azienda Ulss.

In caso di contestazione dell'inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Azienda Ulss, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Azienda Ulss nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Azienda Ulss, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'Azienda Ulss potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente capitolato con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva o alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

L'Azienda Ulss potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste nel presente Contratto non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente capitolato non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 11

Osservanza della legislazione sulla sicurezza

L'Azienda fornirà all'appaltatore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui il personale dell'appaltatore dovrà operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività normalmente esercitata nell'ambiente di lavoro (DUVRI).

L'Azienda e l'appaltatore fornitore si impegnano a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro che possano incidere sulle attività lavorative oggetto dell'appalto.

L'Azienda e l'appaltatore si impegnano a coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, cooperando ed informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori coinvolti nell'esecuzione delle attività lavorative oggetto dell'appalto. La promozione di tale cooperazione e coordinamento spetta all'Azienda, quale Impresa Appaltante (datore di lavoro committente). L'appaltatore dà atto di essere responsabile dei rischi specifici propri delle attività lavorative oggetto dell'appalto.

Ai fini degli adempimenti previsti dalla D. Lgs. 81/2008 le parti si impegnano a rispettare quanto definito nel DUVRI. Prima dell'inizio delle attività l'Azienda e il Fornitore sottoscriveranno un apposito documento di coordinamento e pianificazione concordata delle operazioni, in ottemperanza a quanto stabilito D. Lgs. 81/2008. Tale documento, che riprenderà i contenuti del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali, verrà aggiornato e/o modificato, anche su proposta del fornitore, in caso di modifiche o variazioni di carattere tecnico, logistico, organizzativo incidenti sulle modalità realizzative dei lavori e/o di modifiche e variazioni delle modalità operative di effettuazione delle attività lavorative oggetto dell'appalto.

L'Azienda Sanitaria, in ottemperanza all'obbligo di coordinamento e verifica, effettuerà attraverso sopralluoghi svolti dai propri servizi (Tecnico, SPP, MC, ecc.) idonei audit atti a certificare l'ottemperanza di ogni parte contraente di quanto sottoscritto in sede di riunioni di coordinamento.

Ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D. Lgs 81/2008, il personale dovrà essere munito ed esporre una tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Per la parte di esecuzione contrattuale eventualmente da svolgersi presso la stazione Appaltante, il personale opera sotto l'esclusiva responsabilità della Ditta, anche nei confronti dei terzi. La sorveglianza da parte della Stazione Appaltante non esonera la Ditta dalle sue responsabilità per quanto riguarda l'esatto adempimento dell'appalto, né la responsabilità per danni a cose o persone.

La Ditta è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

La Ditta è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni nonché le condizioni risultanti da successive

modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località.

Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza sul lavoro del D. Lgs. 81/08, l'aggiudicatario dovrà produrre una dichiarazione, sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/00, attestante quanto segue:

- aver individuato il nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione art. 17;
- aver individuato il nominativo del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria art. 18;
- aver valutato tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 17;
- l'idoneità alle mansioni specifiche dei propri dipendenti in base a programmi sanitari definiti dal medico competente art. 41;
- di aver provveduto ad informare/formare il proprio personale sui rischi specifici art. 36.

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si rinvia alla normativa vigente in materia di sicurezza.

ART. 12

Scioperi e cause di forza maggiore

Il servizio in appalto è definito di pubblica utilità e pertanto lo stesso non può essere interrotto o sospeso o soppresso in caso di sciopero del personale, così come per cause di forza maggiore, l'appaltatore deve impegnarsi a garantire la presenza di idonei operatori in numero adeguato all'assolvimento del servizio.

L'interruzione, sospensione o soppressione ingiustificata di un servizio di pubblica utilità comporta responsabilità penale ex art. 331 del Codice Penale e risoluzione del contratto ex art. 1456 del Codice Civile.

ART. 13

Cauzione definitiva

La Ditta aggiudicataria, a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che l'Azienda Sanitaria abbia eventualmente pagato in più durante l'esecuzione della fornitura, dovrà costituire a favore dell'Azienda Ulss - entro 15 giorni dalla richiesta - il deposito cauzionale definitivo di cui all'art. 103 D. Lgs. 50/2016.

Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto e, pertanto, va reintegrato qualora l'Amministrazione appaltante medesima effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all'incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di richiesta dell'Azienda Ulss interessata, sorge in quest'ultima la facoltà di risolvere il contratto. Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (art. 1382 c.c.).

L'importo sarà ridotto su richiesta dell'aggiudicatario ai sensi di quanto disposto all'art. 93, comma 8, del D. Lgs. 50/2016. Per fruire del beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare il possesso del requisito, e lo dovrà documentare producendo copia dichiarata conforme all'originale ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R.445/2000, della certificazione dichiarata.

Si precisa inoltre che: a) in caso di partecipazione in RTI e/o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste; b) in caso di partecipazione in Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45 comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio sia in possesso della predetta certificazione.

La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Si dovrà riportare la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione art. 1944 del Codice Civile nei riguardi dell'Impresa obbligata e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del C.C. Se il deposito è costituito mediante polizza fideiussoria o atto di fidejussione, si dovrà, inoltre, inserire il formale impegno del fideiussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta.

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione provvisoria.

Il deposito dovrà ritenersi svincolato, solo dopo l'esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

Il deposito dovrà ritenersi svincolato, decorsi 24 mesi dal rilascio del certificato di verifica di conformità.

ART. 14

Pagamenti

Il pagamento del corrispettivo, sarà disposto, da parte della Stazione appaltante, mediante canone mensile, a seguito di presentazione di regolare fattura.

I canoni dei servizi principali saranno determinati in base alla effettiva attività di gestione espletata dalla Ditta aggiudicataria, in relazione al singolo servizio (prestazioni mediche, infermieristiche, O.S.S., assistenza di sala, fornitura di ambulanza con autista), previa verifica di conformità da parte del D.E.C., sulla base dei prezzi offerti in fase di gara.

Per i servizi opzionali A) e B) sarà corrisposto, previa distinta fattura anch'essa oggetto di verifica di conformità da parte del D.E.C., un importo a turno pari al prezzo offerto in sede di gara.

Al termine di ciascun anno solare dei servizi oggetto del presente contratto la Ditta Aggiudicataria e l'Azienda U.L.S.S. procederanno - ove necessario - ad eventuali conguagli o compensazioni che fossero necessari in relazione ai servizi resi ed alle penali eventualmente maturate.

La fatturazione dovrà avvenire con cadenza mensile posticipata e dovrà indicare per ciascun PPI, postazione:

- composizione dell'equipaggio/assetto (prestazioni mediche, infermieristiche, OSS, assistenza di sala, fornitura di ambulanza con autista);
- costo orario;
- costo unitario del turno;
- giorni di durata del servizio nel mese considerato;
- importo complessivo al netto dell'onere dell'I.V.A. (numero turni x costo unitario turno);
- aliquota I.V.A., se dovuta in applicazione della normativa vigente in materia;
- importo al lordo dell'onere dell'I.V.A.

La Ditta aggiudicataria nei rapporti con la Stazione Appaltante dovrà procedere all'emissione ed alla trasmissione delle fatture in forma elettronica, nei termini e modalità previsti dalla normativa in vigore e di seguito richiamati.

L'amministrazione non potrà accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.

L'IVA sarà applicata se dovuta in applicazione della normativa vigente in materia.

Le fatture pervenute saranno esaminate al fine di accertare la rispondenza del servizio effettuato con quanto effettivamente fatturato.

Ai fini della fatturazione, l'appaltatore dovrà preventivamente inviare, entro il 5 del mese successivo, a mezzo e-mail, all'indirizzo comunicato dal Direttore dell'esecuzione del contratto, il *report* mensile relativo al servizio prestato, distinto per ciascun punto di primo intervento o postazione, nel quale siano indicate le informazioni che seguono:

- composizione dell'equipaggio/assetto (prestazioni mediche, infermieristiche, OSS, assistenza di sala, fornitura di ambulanza con autista);
- costo orario;
- costo unitario del turno;
- giorni di durata del servizio nel mese considerato;
- importo complessivo al netto dell'onere dell'I.V.A. (numero turni x costo unitario turno);
- aliquota I.V.A., se dovuta in applicazione della normativa vigente in materia;
- importo al lordo dell'onere dell'I.V.A.

Successivamente l'Impresa dovrà emettere e trasmettere la relativa fattura elettronica intestata all'Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale, nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili nel sito <http://www.fatturapa.gov.it/>.

Al fine del rispetto degli obblighi descritti in premessa, per indirizzare correttamente le fatture emesse, dovrà essere utilizzato il Codice Univoco Ufficio UFMA9N, reperibile anche nel sito www.indicepa.gov.it. Inoltre, nella fattura dovrà essere indicato il relativo CIG e l'esenzione dall'aliquota IVA.

Il pagamento del corrispettivo sarà disposto da parte di questa Azienda Ulss, previa verifica dei dati contenuti nel suddetto elenco, a seguito di presentazione di regolare fattura.

I pagamenti delle fatture saranno effettuati, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002, a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Per quanto riguarda gli interessi moratori troverà applicazione quanto disposto dal D. Lgs. 231/2002.

Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

L'Azienda Sanitaria, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui

sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.).

Resta inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, l'appaltatore potrà sospendere il servizio e, comunque, le attività previste nel contratto; qualora l'appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo il contratto si potrà risolvere di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo PEC da parte dell'ULSS.

L'affidatario della fornitura assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13.08.2010 n. 136.

Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.

ART. 15

Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

La Ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione all'Azienda ULSS ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Nei termini previsti dall'art. 3 comma 7 della L. 136/2010 la Ditta dovrà comunicare al Servizio economico finanziario dell'Azienda ULSS i seguenti dati:

- 1) estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- 2) le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- 3) ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il mancato rispetto dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari così come disposto dalla L. 136/2010 determinerà ai sensi dell'art. 1456 del C.C. la risoluzione del contratto.

ART. 16

Rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro oggetto dell'appalto e misure generali di tutela da adottare

Il presente articolo è redatto ai sensi dell'articolo n. 26 – comma 2 e comma 3, del Decreto Legislativo n. 81/2008 al fine di:

- informare le aziende partecipanti alla gara dei rischi specifici presenti nell'ambiente in cui saranno chiamate ad operare;
- informare le succitate aziende sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dall'Amministrazione nell'ambito della gestione delle proprie attività, ovvero adottate per proprio personale;
- coordinare gli eventuali interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori e gli utenti;
- eliminare le eventuali interferenze tra i differenti soggetti operanti nel corso dello svolgimento delle lavorazioni previste nella gara.

Si precisa che nel presente caso, trattandosi di un contratto per l'affidamento del "affidamento di servizi sanitari nelle località balneari dell'Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale", valutata la presenza di rischi di interferenza legati allo specifico appalto di livello NON TRASCURABILE, si ritiene necessaria l'osservanza delle misure generali e specifiche di tutela indicate nel DUVRI, allegato al presente capitolato (Allegato 2).

ART. 17

Trattamento dei dati

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si provvede all'informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti dalle imprese saranno raccolti presso l'Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale, per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione) svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, può avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. L'impresa dovrà espressamente rilasciare l'autorizzazione al trattamento dei dati personali. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione; con riferimento al vincitore il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge. La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo nei casi e con le modalità di cui all'art. 19 del D. Lgs. 196/03.

In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/03 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare e dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti del Direttore dell'UOC Provveditorato Economato Gestione della Logistica, piazza De Gasperi n. 5 – San Donà di Piave (VE), titolare del trattamento.

ART. 18

Responsabile esterno del trattamento dei dati

1. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni e sensibili relativi ai servizi offerti agli utenti della stazione appaltante.
2. L'appaltatore, pertanto, ai sensi dell'art. 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, per gli adempimenti previsti nel contratto, nei limiti e per la durata dello stesso. In casi particolari, e previa accurata verifica delle relative condizioni, l'appaltatore potrà rivestire il ruolo di Titolare del trattamento.
3. I dati personali oggetto del trattamento sono strettamente necessari per adempiere al contratto stesso.

-
4. L'appaltatore, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (inclusi i provvedimenti del Garante) e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.

Il Responsabile esterno del trattamento dovrà assolvere, in particolare, i seguenti compiti, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione ed imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate;
- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione. Il Responsabile esterno non produce copie dei dati personali e non esegue nessun tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti; non potrà, inoltre, diffondere, né comunicare, dati oltre ai casi previsti nel contratto o necessari per l'adempimento dello stesso. In nessun caso il Responsabile esterno acquisisce la proprietà intellettuale di dati e informazioni trattati nell'ambito di svolgimento del contratto;
- adottare preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 31 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- adottare e rispettare tutte le misure di sicurezza previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi indicati nell'art. 31 e analiticamente specificate nell'allegato B ("Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza") del citato decreto. Qualora, ai sensi delle norme concernenti le misure minime di sicurezza, risulti necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno provvede, nei termini di legge, al relativo adeguamento, senza alcun costo per la stazione appaltante;
- individuare, per iscritto, le persone Incaricate del trattamento e fornire loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per gli scopi e le finalità previste in contratto e nel rispetto delle misure minime di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito, previste dal Codice e delle disposizioni impartite dal Titolare. Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite;
- rispettare le istruzioni e le procedure in materia di privacy, adottate dall'Azienda ULSS per garantire la sicurezza dei dati personali; in particolare, qualora gli Incaricati del Responsabile esterno accedano, per esigenze di servizio, alle sedi o al sistema informativo del Titolare, il Responsabile esterno risponderà di eventuali violazioni ai sensi dell'art. 2049 del codice civile;
- provvedere alla formazione degli Incaricati del trattamento;
- verificare annualmente lo stato di applicazione del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;

-
- comunicare, tempestivamente, al Titolare, le eventuali richieste degli interessati all'accesso, alla rettifica, all'integrazione, alla cancellazione dei propri dati, ai sensi dell'art. 7 (diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
 - avvisare, tempestivamente, il Titolare qualora ricevesse ispezioni o richieste di informazioni, documenti od altro, da parte del Garante, in merito ai trattamenti effettuati per la stazione appaltante;
 - fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da quest'ultimo, i dati e le informazioni necessari per consentire, allo stesso, di svolgere una tempestiva difesa in eventuali procedure instaurate davanti al Garante o all'Autorità Giudiziaria e relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto in vigore tra le parti;
 - consentire che il Titolare – come imposto dalla normativa – effettui verifiche periodiche in relazione al rispetto delle presenti disposizioni;
 - comunicare al Titolare, del trattamento qualsiasi disfunzione possa in qualche modo compromettere la sicurezza dei dati.

Si precisa che tale nomina sarà valida per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'incarico. All'atto della cessazione delle operazioni di trattamento, il Responsabile esterno dovrà restituire tutti i dati personali del Titolare, a quest'ultimo, e provvedere ad eliminare definitivamente dal proprio sistema informativo, e dagli archivi cartacei, i medesimi dati o copie degli stessi, dandone conferma per iscritto al Titolare.

Il Titolare e il Responsabile esterno si mantengono vicendevolmente indenni per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese, avanzate nei rispettivi confronti a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento che siano imputabili a fatto, comportamento od omissione dell'altro.

ART. 19

Obblighi previsti dal codice di condotta dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. 62/2013

La "Ditta Aggiudicataria", con riferimento alle prestazioni relative al servizio in questione, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dello stesso D.P.R..

La "Ditta Aggiudicataria" si impegna, pertanto, a darne la massima diffusione a tutti i collaboratori che a qualunque titolo sono coinvolti nell'esecuzione del servizio in questione.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 20

Obblighi di cui all'art. 53, comma 16 ter D. Lgs. n. 165/2001 "incompatibilità ex dipendenti della pubblica amministrazione"

L'aggiudicatario dovrà sottoscrivere il contratto contenente la clausola attestante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 e del Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera dell'A.N.A.C. (già CIVIT) n. 72 dell'11 settembre 2013, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

La violazione degli obblighi sopra richiamati costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 21

Obbligo di osservanza dei protocolli di legalità e dei patti di integrità

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità approvato con D.G.R. della Regione Veneto n. 951 del 2 luglio 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta Regionale: (<http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>).

L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al suddetto Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Il contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Stazione Appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

L'Azienda Sanitaria si riserva di valutare le cc.dd. "informazioni supplementari atipiche" – di cui all'art. 1 septies del Decreto Legge 6 settembre 1982, n. 629 (Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa), convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998.

ART 22

Stipulazione del contratto

Successivamente all'aggiudicazione definitiva saranno stipulati specifici contratti in forma di scrittura privata in formato elettronico, che saranno soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.P.R. 131/1986.

In caso di urgenza, l'Azienda ULSS n. 4 "Veneto Orientale" nelle more della stipula dei contratti, potrà disporre, l'anticipata esecuzione degli stessi, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016.

Nel caso in cui, successivamente all'aggiudicazione, non si pervenga alla stipula del contratto per cause imputabili all'aggiudicatario, l'Azienda ULSS n. 4 si riserva la facoltà di affidare la fornitura alla ditta classificatasi seconda nella graduatoria definitiva di gara, nelle more dell'individuazione di un nuovo aggiudicatario.

In tal caso, l'Azienda ULSS potrà rivalersi sul primo aggiudicatario per i maggiori costi connessi all'espletamento del servizio.

ART. 23

Spese contrattuali, imposte e tasse

Sono a carico dell'Impresa aggiudicataria tutte le spese inerenti alla eventuale registrazione del contratto, oltre a tasse o imposte che dovessero anche in avvenire colpire il contratto, ad esclusione dell'imposta sul valore aggiunto che rimane a carico dell'Azienda ULSS.

Ai sensi dell'art. 5 del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del 2 dicembre 2016 le spese per la pubblicazione del bando e avviso di aggiudicazione sulla G.U.R.I., e su almeno due quotidiani nazionali e almeno due quotidiani locali saranno rimborsate alla Stazione Appaltante dall'aggiudicatario, entro 60 giorni dall'aggiudicazione.

ART. 24

Recesso unilaterale

L'Azienda Sanitaria potrà in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi al fornitore con PEC, recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1373 C.C., così come previsto dall'art. 21-sexies L. 241/90.

Nel caso in cui l'Azienda ULSS eserciti il diritto di recesso, all'Appaltatore sarà corrisposto il prezzo contrattuale del solo servizio effettuato sino alla data sopraindicata, rinunciando il medesimo sin d'ora a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

E' espressamente esclusa la facoltà di recesso a favore dell'Appaltatore.

ART. 25**Foro esclusivo**

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Venezia.

In ogni caso - nelle more dell'eventuale giudizio dell'autorità giudiziaria - l'appaltatore non potrà sospendere o interrompere il servizio, pena l'incameramento della cauzione definitiva posta a garanzia del servizio e fatta salva la possibilità per l'Azienda ULSS di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

ART. 26**Norme e condizioni finali**

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

La Stazione Appaltante si riserva di comunicare con le Ditte mediante una delle modalità indicate all'art. 52 D. Lgs. 50/2016.

Per ogni altra qualsiasi norma non espressamente dichiarata o contenuta nel Disciplinare e Capitolato di gara, valgono le norme vigenti in materia di pubblici servizi e forniture, nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.